

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 30 novembre 2018

D.g.r. 19 novembre 2018 - n. XI/824
Istanza di approvazione della variante puntuale al piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord nel comune di Villa d'Adda. Improcedibilità della richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 «Istituzione del parco regionale dell'Adda Nord», confluita nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2000, n. 7/2869 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord»;

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 1 febbraio 2011 il Parco ha adottato una Variante puntuale al vigente P.T.C. in Comune di Villa d'Adda, finalizzata al cambio di azionamento delle aree dove insiste l'attività della Comunità Shalom, da «Zona agricola» (art.22) a «Zona di iniziativa comunale orientata» (art. 25) delle N.T.A. del vigente P.T.C. per favorire l'implementazione di una struttura ecclesiastica di accoglienza di donne in situazione di grave difficoltà;

Atteso che:

- in data 5 agosto 2011 prot. n. F1.2011.0016652 è pervenuta in Regione Lombardia l'istanza di approvazione della variante puntuale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord nel Comune di Villa d'Adda;
- per l'istruttoria relativa alla variante di cui sopra è stato istituito dal Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, con Decreto n. 822 del 7 febbraio 2012 e s.m.i., un Gruppo di Lavoro interdisciplinare che ha coinvolto, nell'attività di verifica, le Direzioni Generali competenti;

Rilevato che:

- la proprietà - Associazione Laicale Piccole Apostole - A.L.P.A. con sede in Brescia - ha ristrutturato ed ampliato la cascina preesistente nell'area oggetto di variante con Piano di Recupero in sanatoria e, a partire dal 2007, ha costruito senza titolo abilitativo 12 edifici polifunzionali ad un piano, e un edificio di tre piani in cemento armato, per una superficie complessiva di circa 1.400 mq. (4.800 mc.);
- il Comune di Villa d'Adda e successivamente il Parco Adda Nord hanno verificato che sull'area oggetto della variante erano stati realizzati interventi senza le necessarie autorizzazioni, ed hanno pertanto emesso, rispettivamente, le ordinanze di demolizione degli immobili realizzati senza titolo abilitativo n. 1/2010 del 13 gennaio 2010 (Comune) e n. 1/2010 del 2 febbraio 2010 (Parco);

Preso atto che:

- sull'area grava il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, c. 1, lett. f) del d.lgs 42/2004;
- l'A.L.P.A. in data 15 marzo 2010, prot. 2533, ha presentato al comune di Villa d'Adda richiesta di sanatoria per gli edifici realizzati in assenza di permesso di costruire sull'area oggetto della variante;
- il Comune di Villa d'Adda, con provvedimento prot. n.7099 del 17 agosto 2010, ha diniegato la sanatoria, invitando, nel contempo, la proprietà ad ottemperare al disposto dell'ordinanza di demolizione; contro tale decisione A.L.P.A. ha presentato ricorso al TAR di BS per chiederne l'annullamento;
- con nota del 5 agosto 2013, prot. n. 7593 il Sindaco del Comune di Villa D'Adda ha comunicato di non voler procedere agli adempimenti richiesti dalla legge, finalizzati all'acquisizione dei beni e all'eventuale successiva dichiarazione dell'esistenza di prevalente interesse pubblico che osti alla demolizione degli stessi, fino a quando il giudice amministrativo non avrà deciso sul ricorso pendente;
- con comunicazione inviata il 3 ottobre 2013 dalla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Parchi, Tutela

della Biodiversità e Paesaggio al Parco Adda Nord e, per conoscenza, al Comune di Villa d'Adda, si ribadiva l'intenzione di non proseguire nell'istruttoria regionale senza esplicito pronunciamento, da parte del Comune di Villa d'Adda, della sussistenza dell'interesse pubblico;

- la sentenza del TAR di BS n. 00258/2018 del 5 marzo 2018 conferma il provvedimento del Comune di Villa d'Adda;
- l'ALPA ha presentato in data 2 ottobre 2018 ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza del TAR di BS, senza richiesta di sospensiva;

Rilevato che la variante al PTC riguarda un'area su cui insistono edifici abusivi non sanati su cui pendono ordinanze di demolizione e che, pertanto, l'istanza di approvazione deve ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90;

Visto il risultato atteso dal PRS della XI Legislatura 212.ter 9.5 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Ritenuta improcedibile, per i motivi su esposti, la variante di cui all'oggetto;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90, l'istanza di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord pervenuta in Regione Lombardia il 5 agosto 2011 prot. n. F1.2011.0016652, in quanto non sussistono i presupposti necessari all'approvazione della variante;

2. di procedere, conseguentemente, all'archiviazione dell'istanza di cui al punto precedente;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi